



Carrara, 19 maggio 2020  
DL/

Spett.le

## DECRETO RILANCIO

Il Consiglio dei Ministri ha varato la settimana scorsa il testo definitivo del Decreto Rilancio (<sup>1</sup>); in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che sta però ancora ritardando, e dei consueti chiarimenti e interpretazioni, si espone un primo quadro di sintesi di alcune delle novità introdotte.

### IRAP

#### Non sono dovuti:

- **il versamento del saldo Irap per il 2019**, fermo restando – se non ancora versato - il pagamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; lo sgravio riguarda quindi la differenza tra l’imposta complessiva dovuta per il 2019 e quanto dovuto a titolo di acconto;
- **il versamento della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto)**; fonti del Mef confermano che si tratta di una cancellazione definitiva, ma il testo della norma, come evidenziato dal Presidente dell’ODCEC, lascia spazio a diversi dubbi.

La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro.

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’erogazione del contributo è a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, a condizione che:

- abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel 2019;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

#### Non spetta:

- ai professionisti, lavoratori co.co.co. e lavoratori dello spettacolo, che hanno diritto al *bonus* di 600 euro o reddito di ultima istanza;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020

Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività **a partire dal 1° gennaio 2019** e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso,

<sup>1</sup> Trattasi di Decreto Legge, soggetto perciò a conversione in Legge – entro 60 gg. – per delibera del Parlamento.

**hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti** dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del *lockdown*).

L'importo del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 una percentuale pari al:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019.

Il contributo sarà comunque riconosciuto per un importo **non inferiore** a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per ottenere il contributo occorrerà presentare in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura che verrà definita con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; il contributo sarà corrisposto con bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato all'impresa/lavoratore autonomo richiedente.

#### RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Introdotta una serie di misure finalizzate al **rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**, che hanno subito una **riduzione dei ricavi** a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Le misure si concretizzano:

- in un **credito d'imposta** del 20% in capo ai **soci** che effettuano aumenti di capitale sociale a pagamento entro il 31/12/2020;
- nell'istituzione di un "**Fondo Patrimonio PMI**", finalizzato a **sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi** emessi dalle società (con ricavi superiori a 10 milioni).

Alle **società** ricapitalizzate, ove soddisfino ulteriori condizioni prescritte dalla disciplina, viene riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.

Previsti poi altri incentivi, sotto forma di detrazione fiscale per i soci conferenti, agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate dall'epidemia.

#### CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

Ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (2019 per i soggetti con esercizio solare), spetta un credito d'imposta nella misura del **60 per cento** del canone mensile di locazione, di *leasing* o di concessione di **immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale; è riconosciuto anche agli enti non commerciali per lo svolgimento di attività istituzionali, mentre alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume d'affari.

Se l'uso dell'immobile è compreso in altri contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** del canone complessivo.

Il credito d'imposta:

- è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei

mesi di marzo, aprile e maggio.

- ai soggetti locatari esercenti attività economica, spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;
- può essere utilizzato in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, oppure ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito);
- **non è cumulabile**, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 "negozi e botteghe".

#### RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

Per i mesi di **maggio, giugno e luglio**, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle **utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**. Sono interessate le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

#### BONUS "600 EURO" E ALTRE INDENNITÀ

L'indennità di **600 euro** è erogata anche per il mese di **aprile 2020** in modo automatico.

Per i **liberi professionisti**:

- titolari di partita iva attiva iscritti alla Gestione separata Inps;
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del **reddito** (differenza tra compensi e spese secondo il principio di cassa) del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;

**per il mese di maggio 2020 l'indennità è pari a 1000 euro.**

Occorre presentare all'Inps la domanda contenente l'autocertificazione in merito al possesso dei predetti requisiti; l'Inps la comunica poi all'Agenzia delle Entrate per le verifiche di sua competenza.

Per i Co.co.co., il bonus di maggio è elevato a mille euro a condizione che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

#### INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E ALTRO

Viene incrementata al **110% l'aliquota di detrazione** spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Vale per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021; la fruizione della detrazione avviene in 5 rate di pari importo.

#### CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) e agli Enti non commerciali, pari all'**60 % delle spese** - per un massimo di 80mila euro - sostenute nel 2020 per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni e utilizzabile nel 2021 in compensazione, oppure cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.

## TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE

I soggetti che sostengono, **negli anni 2020 e 2021**, spese per interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio
- b) efficienza energetica
- c) adozione di misure antisismiche
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono **optare** alternativamente per:

- un **contributo** di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- la trasformazione del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Questa ultima opzione risulterebbe esercitabile, ma solo nel 2020, anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

## CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti **esercenti arti e professioni**, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

## PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Il termine di ripresa dei **versamenti**

- relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
  - sospesi per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020;
  - dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali che hanno subito una riduzione di fatturato rispetto ai mesi 2019;
- è spostato dal 30 giugno al 16 settembre 2020; il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo.

Prorogate al 16 settembre anche le scadenze dei versamenti delle ritenute irpef sospese dei professionisti e dei versamenti scadenti nel periodo 8-31 marzo (inizialmente rinviati al 31 maggio).

## RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Viene riproposta la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il possesso dei citati beni è

fissato al 1° luglio 2020.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

#### MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Prorogata al 1° gennaio 2021 la **non applicazione delle sanzioni** agli operatori che non sono in grado di dotarsi **entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico** ovvero di utilizzare la **procedura web** messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e **trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i relativi dati.**

Slitta sempre al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento dei registratori per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

#### RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

Sono rimessi nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti:

- ❖ del controllo delle dichiarazioni dei redditi e iva (avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità)
- ❖ della liquidazione delle somme dovute per i redditi soggetti a tassazione separata.

Sono poi **sospesi i medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.**

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

#### INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24

A decorrere dall'anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti che possono essere oggetto di compensazione.

#### SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO

**Sono prorogati al 16 settembre** i versamenti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione;
- b) accordo conciliativo;
- c) accordo di mediazione;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita dei fabbricati caduti in successione ereditaria, atti di compravendita;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- f) atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.

Identica proroga per le somme dovute nello stesso intervallo temporale di cui sopra, per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi (processi verbali di constatazione, accertamenti, rettifica, liquidazioni, recupero, inviti al contraddittorio, liti pendenti).

I versamenti, senza applicazione di ulteriori interessi, dovranno essere effettuati in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

#### PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

È differito dal **31 maggio al 31 agosto 2020** il termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione (scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 e derivanti da **cartelle di pagamento**, da avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e da avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali).

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Il termine di pagamento delle rate della "**rottamazione-ter**" e del "**saldo e stralcio**" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo e di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso, può essere effettuato **entro il 10 dicembre**. Non si applica la tuttavia "tolleranza" di cinque giorni.

Viene rimossa la preclusione alla concessione di ulteriori piani di dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto, con conseguente loro inefficacia al 31/12/19.

\* \* \* \*

Restiamo come sempre a disposizione ed intanto inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dr. Fabrizio Donnini